



Comune di Trinità


Regione Piemonte
Provincia di Cuneo
COMUNE di TRINITA'

Via Roma 1 – C.A.P. 12049 - Tel. 0172/66.131 – Fax 0172/66.482

P.IVA/C.F. 00367390044

e-mail: municipio@comune.trinita.cn.it

PEC: trinita@cert.ruparpiemonte.it



Regione Piemonte

Ordinanza n. 28/2023

OGGETTO: Sospensione lavori al Cimitero Comunale in occasione della festività di Ognissanti e della ricorrenza dei Defunti.

IL SINDACO

- VISTA la necessità di permettere le normali operazioni di addobbo, pulizia e manutenzione di cappelle private, loculi, cippi, viali e vialetti all'interno del Cimitero Comunale in occasione della festività di Ognissanti e della Ricorrenza dei defunti;
- CONSIDERATO di dover provvedere in merito per preservare la sicurezza di cose o persone nonché dei veicoli che accedono all'area cimiteriale nelle festività e ricorrenze e del decoro cittadino;
- CONSIDERATO necessario provvedere in via temporanea;
- VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii. T.U. Enti Locali;
- CONSIDERATA la propria competenza ad emanare il presente provvedimento;
- RILEVATO che, in ordine al presente atto, previa verifica ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e delle disposizioni anticorruzione vigenti, non si riscontrano situazioni di conflitto di interessi anche potenziale o virtuale di cui alla normativa sopra citata, con conseguente obbligo e/o opportunità di astensione.

ORDINA

La sospensione dei lavori per tutti gli interventi edilizi di costruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria di tombe e di qualsiasi altro manufatto attualmente in corso nell'area del Cimitero Comunale **dal giorno 23/10/2023 al giorno 02/11/2023**, in occasione della festività di Ognissanti e della ricorrenza dei Defunti.

DISPONE

- Che il presente provvedimento venga pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune di Trinità.
- Che venga data adeguata pubblicità al presente provvedimento anche con affissione nella bacheca del Cimitero.

INFORMA

- Che Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della art. 2 lett. b della Legge 6.12.1971 n. 1034 oppure in via alternativa ricorso al Presidente della Repubblica in applicazione all'art. 8 del DPR del 24.11.1971 n. 1199.
- E' altresì ammesso - contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica stradale ai sei sensi del art. 37 del C.d.S. - ricorso entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nel regolamento, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che decide in merito.
- Il Comando di Polizia Locale e tutte le forze di Polizia Stradale sono incaricate di far osservare la presente ordinanza. I trasgressori sono puniti nei modi e termini previsti dalla legge.

Trinità, li 16/10/2023



IL SINDACO
Zucco Ernesta